

segna ai corpi — Ora il governo, che avrebbe desiderato di veder compiuto l'armamento di tutta la guardia civica stazionaria, non aveva però mezzo di farlo, chè la dispersione delle armi per le provincie, l'armamento della civica mobile e della gendarmeria glielo avevano reso impossibile, nè d'altronde aveva ancora potuto ottenere di venir in possesso di quelle armi contrattate all'estero. Persuaso sempre però che dovessero esistere molte armi in Venezia, nè essendo riuscito ad impossessarsene nemmeno coll'offerta dell'acquisto (decreto 5 aprile citato) si determinava ad emettere il decreto 21 luglio 1848 N. 10557, col quale, dichiarando il governo che si trovava nella necessità di provvedere in ogni modo possibile, specialmente all'armamento della guardia civica, obbligava quindi i privati cittadini a consegnare entro tre giorni al Comando generale della guardia civica tutte le armi militari da taglio e da fuoco, non che le giberne da essi possedute, per riaverle, cessato il bisogno, od ottenerne il prezzo relativo.

Publicato questo decreto, sorse un dubbio per molti di coloro, che superficialmente leggono le disposizioni governative nè le rapportano alle precedenti, nè tampoco hanno la degnazione di vederle applicate ed eseguite per conoscerne la forza e lo spirito.

Il dubbio fu, se anche le guardie civiche, in possesso del loro fucile od arme da taglio, dovessero essere obbligate a questa consegna e spogliate così del loro intero armamento.

Poche osservazioni invero avrebbero dovuto bastare ad una retta interpretazione di quel decreto. Le guardie civiche avevano già ottenuto, in diritto e in fatto, di poter conservare presso di loro le proprie armi, quella da taglio, giusta la disposizione dell'art. 90 del Regolamento, senza distinzione della provenienza, e l'arme da fuoco ogni qualvolta fosse proprietà individuale, perchè l'art. 95 obbligava al deposito di essa presso il corpo, soltanto quando fosse proveniente dallo stato. La legge posteriore si spiega coll'antérieure, quando non sia in opposizione con questa. Il Decreto 21 luglio dichiarando che la requisizione delle armi avea per precipuo fine di armare la guardia civica, non si poteva mai concludere che si volesse obbligare invece le singole guardie a consegnare quelle armi, ch'erano in diritto di conservare. — Ma quelli, che non fossero stati assistiti da questo criterio legale per ben interpretare quel decreto, avrebbero dovuto aver almeno la pazienza di attenderne la esecuzione e gli ordini del giorno del Comando generale, ch'era incaricato di nominare la Commissione per ottenere questa consegna. Avrebbero allora conosciuto, che ogni guardia civica, oltre la daga o la spada, poteva anche tenere presso di sè il fucile di sua proprietà; che soltanto era obbligato alla consegna chi ne avesse più d'uno, ma anche in tal caso restava in libertà di donarli o distribuirli ai proprii camerati che ne mancassero, costituendoli in loro proprietà; che finalmente sarebbe stato necessario che ogni possessore di fucile proprio ne facesse denuncia al Comando generale, all'oggetto che si potesse obbligarli al servizio coll'arma propria. Questo modo di dar esecuzione a quel decreto, quest'ordine del giorno del Comando generale della guardia civica, dee tranquillare abbastanza ogni cittadino sulla intenzione del governo, e sulla retta intelligenza del decreto 21 luglio N. 10557.